



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 27**

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamenti degli acconti –  
Circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 31-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 31 – 2020**

**Oggetto: Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamenti degli acconti –**

**Circolare n. 27/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020**

Con la Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di IRAP e di versamento degli acconti ex art 24 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Premesso che l'art. 24 del D.L. n. 34 sopra richiamato ha previsto che non devono essere versati:

- **il saldo dell'IRAP** relativa al periodo d'imposta 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, quali ad esempio i soggetti con esercizio 1°luglio 2019-30 giugno 2020), fermo restando che per lo stesso periodo andavano versati sia il 1° che il 2° acconto IRAP;

- **la 1<sup>a</sup> rata di acconto IRAP** per il periodo d'imposta 2020 (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, quali ad esempio i soggetti con esercizio 1°luglio 2020 – 30 giugno 2021),

**l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il 1° acconto in argomento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il periodo d'imposta 2020.**

L'esclusione opera fino alla concorrenza dell'importo della 1<sup>a</sup> rata di acconto 2020 calcolato con il **metodo storico** (40% dell'IRAP dovuta complessivamente per il periodo d'imposta 2019, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi).

Coloro che per l'anno in corso presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, possono ricorrere al **metodo previsionale**. In tal caso, il calcolo dell'acconto viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso (2020) con il rischio, però, di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto con l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Comunque, l'art. 20 del D.L. 8 aprile 2020, n.23, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020, dispone, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (**periodo 2020**), la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo d'acconto, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo d'acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020.

**In definitiva, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il 2° acconto IRAP 2020, pari al 60% e l'eventuale saldo 2020 da determinarsi al netto del 1° acconto “figurativo” e del 2° acconto corrisposto.**

L'Agenzia delle Entrate riporta a titolo di esempio:

- se l'IRAP dovuta per il periodo d'imposta 2019 fosse pari ad € 1.000,00, il 1° acconto “**figurativo**” per il 2020 è pari ad € 400,00, mentre il 2° acconto da versare è pari a € 600,00. Qualora l'IRAP dovuta per il 2020 fosse pari ad **€ 1.200,00**, l'importo da versare a saldo per il periodo d'imposta 2020 dovrà essere calcolato tenendo conto del 1° acconto “**figurativo**” di € 400,00 e dell'importo versato per il 2° acconto di € 600,00 e, pertanto, per il saldo del periodo d'imposta 2020 dovrà essere versato l'importo di **€ 200,00**.

Per quanto riguarda la disciplina recata dall'art. 24 del D.L. n. 34/2020, si richiamano le Circolari di questa LND n. 57 del 20 maggio 2020, n. 58 del 30 maggio 2020 e n. 18 del 24 agosto 2020.